

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N°. 2/15

OGGETTO: Scarto atti d'archivio.

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di marzo, nella sede dell'AC di viale Indipendenza 38/A, il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, con l'assistenza del Direttore, Dott. Stefano Vitellozzi, in qualità di segretario, ha adottato la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE

RAVVISATA l'impellente esigenza di liberare gli archivi dell'Ente provvedendo allo scarto della documentazione cartacea ritenuta ormai obsoleta, onde riacquisire la disponibilità di spazi al fine di evitare aggravii di spesa derivanti dalla necessità di ulteriori locali ad uso archivio, nonché di dare adeguata e razionale sistemazione al materiale di archivio giacente;

ESAMINATO il materiale cartaceo indicato nel prospetto analitico predisposto dal Direttore dell'Ente, a seguito di opportuna ricognizione dello stesso, che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

RILEVATO che il materiale sopra citato consiste in vecchia documentazione contabile e corrispondenza ordinaria varia e che la stessa documentazione, giacenti in archivio da oltre dieci anni, è priva di qualsiasi valore storico ed archivistico, ancorché di nessun'utilità gestionale per l'Ente;

VERIFICATO che il materiale in argomento si trova custodito - in parte sfuso ed in parte raccolto in faldoni/raccoglitori - nei locali adibiti ad archivio situati nel piano interrato dello stabile sede dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo;

ACCERTARTATO pertanto il venir meno dell'utilità giuridico - amministrativa dei documenti proposti per lo scarto;

PRECISATO che non si intende eliminare alcuna pratica pendente, ogni documentazione relativa al personale dipendente in servizio e in quiescenza, gli atti relativi alla vendita di beni mobili ed immobili, i libri ed i verbali degli organi dell'Ente;

VISTO Il D.P.R. 37/2001 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di vigilanza sugli archivi e per lo scarto ai documenti degli uffici dello Stato), ha espressamente abrogato l'art. 16 del R.D.L. 2034/1928 (cessione obbligatoria alla Croce Rossa), prevedendo altresì, all'art. 8, che ciascuna amministrazione stabilisca le modalità di cessione di tali atti con facoltà di scelta tra la stessa Croce Rossa Italiana e le organizzazioni di volontariato. Quest'ultime dovranno rilasciare attestazione scritta dell'avvenuta distruzione;

VISTO il D.P.R. n. 1409 del 30 settembre 1963 che detta "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato";

CONSIDERATO che gli Automobile Clubs, Enti Pubblici non Economici non appartenenti all'amministrazione dello Stato né tanto meno gestore per conto di quest'ultimo di servizi delegati dallo stesso, sono sciolti dall'obbligo di nominare una Commissione di Sorveglianza sullo Scarto degli atti d'archivio bensì devono limitarsi esclusivamente a soddisfare quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 1409/63 in cui si afferma testualmente che *"gli enti pubblici hanno l'obbligo di (...) non procedere a scarti di documenti senza*

osservare la procedura stabilita dall'art. 35" del D.P.R. 1409/63 che è la seguente "Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione dell'autorità che esercita la vigilanza sull'Ente, previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico";

VISTO l'art. 2220 del Codice Civile giusta il quale le scritture, le fatture, le lettere ed i telegrammi ricevuti e spediti (originali e copie) vanno conservati per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione;

VISTO l'art. 39 del DPR 633/72 e s.m.i. in tema di tenuta e conservazione di scritture atti e registri inerenti l'I.V.A.;

VISTO l'art. 22 del DPR 600/73 e s.m.i. che stabilisce che le scritture di cui all'art. 2220 del C.C. debbono venire conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 sopra nominato;

VISTA la Legge finanziaria per l'anno 2003 (L.289/2002) la quale ha disposto nei confronti dei contribuenti che non hanno perfezionato le procedure di cui agli art. 7, 8, 9 della citata legge, la proroga dei termini per l'accertamento di cui agli art. 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/72;

CONSIDERATO che l'Ente non si è avvalso delle procedure di cui agli art. 7, 8, 9 L.289/2002;

VISTA la Legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003) che differisce di due anni il termine per l'accertamento sopra esaminato;

RITENUTO, per i motivi di fatto e diritto sopra riportati, di poter procedere allo scarto del materiale così come dettagliatamente descritto ed elencato nel prospetto sopra menzionato, previo opportuno nulla osta della Sovrintendenza archivistica territorialmente competente ai sensi ;

VISTO quanto previsto dall'art. 57, comma 5° dello Statuto ACI secondo il quale in caso di necessità e di urgenza il Presidente può adottare, con propria deliberazione, i provvedimenti di competenza del Consiglio ad esclusione di quelli contemplati alle lettere d), e), g), h) e i) dell'art. 55 dello Statuto ACI. Tali provvedimenti sono sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che deve comunque essere convocata entro trenta giorni dalla adozione dei provvedimenti stessi;

DELIBERA

AUTORIZZARE lo scarto atti d'archivio con l'invio al macero del materiale cartaceo riportato nel prospetto allegato (Allegato 1), previa la necessaria acquisizione di autorizzazione da parte della Sovrintendenza Archivistica per le Marche – Via dell'Agricoltura, 1 – 60127 Ancona;

CONFERIRE MANDATO al Direttore di curare tutti gli adempimenti attuativi della presente deliberazione prescritti dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare:

- di attivare la procedura atta a verificare l'interesse alla cessione gratuita di detti atti d'archivio da scartare da parte della Croce Rossa italiana o altre organizzazioni di volontariato;
- nel caso che la Croce Rossa si rifiuti di ritirare il materiale da scartare, questo sarà eliminato in altro modo ritenuto idoneo, precisando che l'Ente è comunque tenuto, a tutela della eventuale riservatezza di alcuni documenti, a impedire che gli atti e i documenti scartati vadano dispersi. Le eventuali somme ricavate dalla cessione dei documenti in argomento dovranno essere versate alla Tesoreria dello Stato;

- di predisporre apposito verbale di consegna e attestazione di distruzione della documentazione, nonché, a chiusura della pratica, di trasmettere alla Soprintendenza il verbale di cessione o distruzione della carta;

SOTTOPORRE il contenuto della presente delibera, immediatamente esecutiva, a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla data odierna.

PUBBLICARE la presente delibera sul sito web www.aciascolipicenofermo.gov.it.

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL DIRETTORE
(Dott. Stefano Vitellozzi)